



COMUNE DI RIESE PIO X
(PROVINCIA DI TREVISO)

**REGOLAMENTO
DEI MINIALLOGGI**

*Approvato con deliberazione consiliare n.12 del 02.04.2014 -
(pubblicata dal 09-04-2014 al 24-04-2014).*

Regolamento ripubblicato dal 26-04-2014 al 10-05-2014.

Esecutivo il 12 maggio 2014.

REGOLAMENTO DEI MINIALLOGGI

L'Amministrazione Comunale nell'ambito della propria politica sociale ha costruito dei mini alloggi da dare in uso alle persone anziane che si trovano in situazioni di disagio o di emergenza sociale per favorire la permanenza delle persone anziane in un ambiente collegato alla rete dei servizi socio sanitari e assistenziali, presenti sul territorio.

Art. 1

Il presente regolamento **disciplina** l'assegnazione e l'utilizzo dei minialloggi di proprietà del Comune di Riese Pio X, siti in Via Schiavonesca ai civici 11/C – D – E - F - G -.

Il Comune di Riese Pio X concede in uso temporaneo i minialloggi ad anziani o persone che si trovano **in situazioni di disagio economico-sociale** secondo le norme ed alle condizioni di cui al presente regolamento.

Gli alloggi sono destinati esclusivamente a scopi sociali.

Art. 2

Il Comune provvede all'assegnazione dei mini alloggi mediante bando pubblico che verrà indetto con determinazione del responsabile del servizio sulla base dei criteri approvati dalla Giunta Comunale.

Nel bando pubblico saranno resi noti i criteri ed i requisiti di valutazione delle domande per l'assegnazione dei relativi punteggi.

In via ordinaria l'assegnazione dei minialloggi viene effettuata sulla base di una graduatoria formata a seguito di apposito bando pubblico nel quale vengono specificati i requisiti richiesti ed i criteri di valutazione delle domande .

La graduatoria rimane valida due anni, salvo esaurimento anticipato.

Art. 3

In via ordinaria i requisiti per l'assegnazione sono i seguenti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea **o cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno CE di lunga durata (ex carta di soggiorno);**
- b) residenza nel Comune di Riese Pio X;
- c) assenza di proprietà o usufrutto o diritto di abitazione o d'uso di immobili ad uso residenziale idonei e sufficienti per l'abitazione del richiedente;
- d) autosufficienza psico-fisica attestata da certificato medico;
- e) reddito complessivo annuo individuale, riferito all'anno precedente alla data di presentazione della domanda, non superiore alla somma determinata dalla Giunta Comunale in sede di approvazione dei criteri del bando.
- f) Eventuale disponibilità alla convivenza con altra persona avente i requisiti.

Costituiscono elementi di preferenza o criteri di valutazione delle domande:

- a) l'età;
- b) l'anzianità di residenza nel Comune di Riese Pio X;
- c) il reddito;
- d) il patrimonio;
- e) la presenza di obbligati agli alimenti, ai sensi degli artt.433 e seguenti del Codice Civile;

- f) la posizione nelle graduatorie precedenti;
- g) la situazione di bisogno attestata dai servizi sociali del Comune; (morosità – sfratti – ed altro)**
- h) il possesso di handicap non inabilitanti;
- i) ulteriori specifici elementi.
- j) Attività o servizi resi gratuitamente a favore della collettività del Comune di Riese Pio X;**
- k) Disponibilità alla convivenza con altra persona assegnatario/a.**

Gli elementi di preferenza ed i criteri di valutazione sono determinati dalla Giunta Comunale.

Qualora la domanda venga presentata da una coppia di coniugi **o da un nucleo familiare composto da n. 2 persone (coniugi o conviventi – madre/figlio – padre/figlio)** per un singolo minialloggio, i requisiti e gli elementi di preferenza, esclusa l'età per la quale si tiene conto esclusivamente di quella del più anziano, vengono valutati per entrambi e ne viene fatta la media.

Art. 4

In via straordinaria e per situazioni **gravi ed urgenti** anche in deroga ai requisiti sopra citati, gli alloggi possono essere assegnati a cittadini residenti che non abbiano la disponibilità di alloggio e che si trovino in stato di bisogno o di emergenza sociale.

Art. 5

La graduatoria per l'assegnazione degli alloggi in via ordinaria verrà **formulata** dalla commissione Comunale composta dal Responsabile dei Servizi Sociali, dall'Assistente Sociale, dal Segretario Generale, e sarà approvata dalla Giunta Comunale che ne verificherà la correttezza in ordine all'esatta applicazione delle norme del bando.

Art. 6

L'assegnazione non avrà natura di locazione e soggetta quindi alla normativa propria di tale istituto, ma di concessione in uso temporaneo fino al momento in cui permangono le condizioni di bisogno o gli altri requisiti previsti dall'art. 3.

L'utilizzo dell'alloggio è esclusivamente riservato e consentito all'assegnatario/i (in caso di coniugi o conviventi) e per esclusivo uso abitativo.

Non può essere esteso o subconcesso ad altri in nessuna forma.

Annualmente il Responsabile dei servizi sociali del Comune unitamente all'assistente sociale verificherà formalmente il permanere delle condizioni per l'assegnazione dell'alloggio e ne riferirà alla Giunta Comunale.

Art. 7

Agli assegnatari dei minialloggi verrà richiesto un contributo spese, rapportato ai costi di gestione **ed alle possibilità economiche dell'assegnatario**, nella misura che verrà determinata annualmente dalla Giunta Comunale e comunque non inferiore al costo di gestione dei minialloggi.

Detto contributo deve essere **corrisposto**, con le modalità stabilite dal Comune, a rate mensili anticipate entro il giorno 5 di ciascun mese.

Art. 8

Quando l'assegnazione venga revocata o termini per qualsiasi altro motivo, l'assegnatario deve lasciare l'alloggio **nei termini stabiliti** nelle medesime condizioni in cui l'ha ricevuto, salvo il normale deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno.

L'assegnatario deve rispettare le norme del regolamento degli immobili, che dichiara di ben conoscere, specie per quanto concerne i divieti e le limitazioni d'uso e ad osservare ogni altra norma legittimamente emanata.

È in ogni caso vietato all'assegnatario **ospitare altre persone all'interno dell'alloggio** o compiere atti o tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti negli alloggi confinanti e a terzi.

Art. 9

E' vietato tenere animali all'interno o all'esterno dell'abitazione.

Art. 10

L'assegnatario non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali assegnati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto dell'Ente. Quanto alle eventuali migliorie ed addizioni che venissero comunque eseguite anche con la tolleranza dell'Ente, questo avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno. L'assegnatario dovrà formulare espressa rinuncia in tal senso.

Art. 11

Sono totalmente a carico dell'assegnatario le spese relative alla ordinaria manutenzione dell'alloggio, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento, del servizio fognatura e asporto rifiuti, nonché alla fornitura degli altri servizi.

Art. 12

Sono a carico del Comune quelle importanti ed improrogabili opere necessarie per conservare all'immobile la sua destinazione o per evitare maggiori danni che ne compromettano l'efficienza in relazione all'uso a cui è adibito, o comunque opere di straordinaria manutenzione di rilevante entità (riguardanti l'intera pavimentazione, pareti e soffitti, la totalità degli infissi, l'impianto elettrico, idrico e servizi igienico - sanitari, l'impianto di riscaldamento, accessi, facciate, coperture e parti comuni in genere).

Art. 13

L'assegnazione del minialloggio può essere revocata per uno dei seguenti motivi:

1. venir meno dei requisiti per l'assegnazione o dello stato di bisogno;
2. mancato pagamento del contributo richiesto;
3. gravi o ripetute mancanze alle norme di cui al presente regolamento;
4. subconcessione dell'alloggio;
5. motivi di interesse pubblico.